

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino
Provincia di Salerno
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore
Codice AUSA550636

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER LA DURATA DI ANNI DUE E MESI SEI - ARTT. 59-60-95 DEL D.LGS. 50/2016

CPV 72322000 – 8

CIG:8023675213

GARA N.7529524

1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **COMUNE DI ANGRI**, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di gestione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e di polizia amministrativa, come meglio specificato all'articolo 4 e seguenti del Capitolato d'appalto.

L'affidamento in oggetto, disposto con determina a contrarre indicata nel bando, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 (nel prosieguo: Codice).

Il bando di gara viene pubblicato su:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 2, comma 6, D.M. 2 dicembre 2016);
- profilo del committente, all'indirizzo [http:// www.angri.gov.it](http://www.angri.gov.it);
- sulla piattaforma della CUC all'indirizzo <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>
- sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- pubblicazione, per estratto, sul BURC (ex art.19 c.3 della L.R. n.3 del 27.02.07).

Il luogo di esecuzione del servizio è nel Comune di Angri (Sa) - codice NUTS ITF35.

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la dott.ssa Anna Galasso, responsabile della UOC Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità del Comune di Angri.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato d'appalto
4. Modulistica per offerta, costituita da:
 - o Domanda di partecipazione (*ALLEGATO 1*);
 - o Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (*ALLEGATO 2*)
 - o Offerta Economica (*ALLEGATO OE*)
 - o Dichiarazioni Integrative (*ALLEGATO 3*)

- o Dichiarazioni segreti tecnico commerciali (ALLEGATO 4)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'ente: www.angri.gov.it – Sezione centrale unica di Committenza – Bandi di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento **esclusivamente** tramite email all'indirizzo: comune.angri@legalmail.it entro e non oltre dieci giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, con l'oggetto contenente la dicitura "*Gara gestione sanzioni amministrative*". Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine sopraindicato.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, all'indirizzo internet del Committente, ove è pubblicata la presente procedura di gara.

Gli operatori economici hanno pertanto l'onere di visitare il sito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente procedura.

Le risposte alle richieste e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima anche sul sito internet della Centrale Unica di Committenza.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle **comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice**. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nei paragrafi 2.2 e 19 del presente disciplinare, quest'ultimo in relazione alla convocazione delle sedute pubbliche di gara, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada e di polizia amministrativa di competenza della polizia locale per la durata di anni due e mesi sei. Il servizio oggetto del presente appalto ha la nomenclatura **CPV 72322000 – 8** "sistemi di gestione dati".

L'appalto non è stato suddiviso in lotti.

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **anni due e mesi sei**, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai

sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice (eventuale proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 del servizio per un ulteriore periodo di mesi sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Il compenso a base d'asta, soggetto esclusivamente a ribasso, per il servizio del procedimento sanzionatorio è di € 13,00 (euro tredici/00) per ciascun atto di accertamento delle violazioni del codice della strada ed altri illeciti amministrativi di competenza della polizia locale.

Il valore dell'appalto, calcolando in 5.500 il numero di verbali elevati e notificati per anno, è stimato, ai sensi dell'art. 35 c.4 del D.Lgs. 50/2016, in **214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento/00)**, iva esclusa, (il calcolo tiene conto della proroga di cui all'art.106 c.11 del D.Lgs. 50/2016), fermo restando che il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo dovuto all'appaltatore è determinato dal numero dei verbali effettivamente stampati e postalizzati.

L'importo degli **oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze** - non soggetti a ribasso - è pari a **zero**, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Angri.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio, meglio descritto nel capitolato speciale, comprese le spese di produzione del cartaceo e di stampa e di ogni altro costo connesso, anche se previsto da disposizioni normative.

Non sono previste revisioni del prezzo offerto in sede di gara per tutta la vigenza del contratto ai sensi del Capitolato d'appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara singolarmente o in forma plurima, ai sensi dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle condizioni previste dagli artt. 45, 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è **vietato** partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara** sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La Stazione Appaltante **escluderà** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta (da rendersi utilizzando l'*Allegato 3*).

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussistono:

- motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Con particolare riferimento ai *motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice*, si precisa che, in presenza di condanne, dovranno essere riportate dal concorrente **tutte le condanne subite**, anche non definitive (**Linee Guida ANAC n. 6**), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

Per rendere completa la dichiarazione (modulo *Allegato 3*) si suggerisce di acquisire, presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale, una visura ex art. 33 DPR 313/2002, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali senza le limitazioni inerenti il casellario giudiziale rilasciato ai privati. Nel caso di condanne a carico dei soggetti cessati dovranno essere dichiarate anche le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Si evidenzia che l'ambito soggettivo di applicazione delle cause esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice è stato ulteriormente specificato nel **Comunicato del Presidente Anac in data 8 novembre 2017**.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

A) ► Ai sensi dell'art. 83 comma 3, del D. Lgs. 50/2016, iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un ramo di attività pertinente con l'oggetto dell'appalto *ovvero* nel Registro professionale dello Stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia, secondo quanto previsto dal medesimo art. 83, comma 3, del Codice.

In caso di partecipazione di società cooperative, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività produttive.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel **DGUE**, Parte IV, sezione A.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel **sistema AVCpass**.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

B) ► almeno due idonee referenze bancarie, rilasciate e sottoscritte in originale da Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria dell'offerente. Le referenze in questione devono essere presentate in sede di offerta e non sono auto-certificabili.

In caso di RTI tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al RTI.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel **DGUE**, Parte IV, sezione B, punto 6 – altri requisiti economici o finanziari.

► aver realizzato nel triennio 2016-2017-2018 un fatturato complessivo aziendale non inferiore a € 200.000,00 da comprovare ai sensi dell'art.93 D.Lgs 50/2016, mediante presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie;

► essere in possesso, complessivamente nel triennio 2016-2017-2018 di un fatturato, iva esclusa, non inferiore a € 100.000,00 per servizi di gestione del procedimento sanzionatorio delle infrazioni al codice della strada e/o altre violazioni alle norme di polizia amministrativa di competenza della polizia locale, resi alla pubblica amministrazione e/o concessionari della pubblica amministrazione stessa (da indicare). Tale requisito è da comprovarsi nelle forme dell' art.82 del D.Lgs 50/2016. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui ai precedenti punti 3. e 4. devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA

C) ► elenco dei principali servizi identici (gestione delle sanzioni per violazione al Codice della Strada) prestati nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) **in almeno 2 enti pubblici**, con indicazione degli importi, delle date di svolgimento, della denominazione e sede dei committenti del servizio e del numero di abitanti. Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). In caso di RTI tale requisito sarà valutato cumulativamente, nella misura di seguito precisata al par. 7.4.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel **DGUE**, Parte IV, sezione C.

La comprova del requisito, trattandosi di servizi richiesti **prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici**, è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula

del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. Tutti i documenti sopramenzionati sono inseriti nel **sistema AVCpass** dai concorrenti.

D) ► possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008 o equivalente, per le attività attinenti al servizio da affidare descritto nel capitolato speciale, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi delle vigenti normative europee.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

7.4 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Il requisito di iscrizione alla CCIAA di cui al **punto 7.1 lett. A)** deve essere posseduto:

- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, lett. b) e c), del Codice dal consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici;
- per RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, lett. d), e), f) e g) del Codice):
 - da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
 - da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività

Il requisito di **capacità economica/finanziaria di cui al punto 7.2 lett. B)** deve essere posseduto:

- in caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, lett. b), e c) del secondo le modalità previste all'art. 47 del Codice

Il requisito di **capacità tecnico/organizzativa di cui al punto 7.2 lett. C)** deve essere posseduto:

- in caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, co. 2, del Codice;
- in caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE per la misura minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno il 20% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal raggruppamento o consorzio.

Il requisito di capacità tecnico/organizzativa riguardante la **certificazione di qualità**, di cui al punto **7.3 lett. D)** deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, costituito o costituendo, in relazione alla parte di servizio che ognuno si impegna ad eseguire *ovvero* direttamente dal Consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

I componenti l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o Consorzi ordinari, debbono specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nell'ipotesi di partecipazione in Rete di imprese, si rinvia a quanto indicato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione in data 23 aprile 2013, n. 3.

L'attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere resa con le modalità indicate utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (*Allegato 2*) ai sensi dell'art. 85 del Codice.

E' ammesso l'avvalimento dei requisiti, secondo quanto previsto al par. 8 "Avvalimento".

8. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.

In particolare, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento e allega, in tal caso, i documenti previsti dalla norma in parola. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

In caso di avvalimento deve essere resa apposita dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell'art. 89 del Codice, attestante l'eventuale avvalimento dei citati requisiti necessari per la partecipazione alla gara. **A pena di esclusione**, dovrà essere fornita idonea documentazione ovvero dichiarazioni probanti allo scopo di effettuare, a cura della stazione appaltante, le verifiche di cui all'art. 89, comma 3, del Codice.

L'impresa ausiliaria attesta (*modulo allegato 3*) di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (risorse umane, strumentali e organizzazione messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto) di cui è carente il concorrente, che dovranno essere specificate nel *contratto di avvalimento*.

La documentazione relativa all'avvalimento dovrà essere inserita nella sezione **"documentazione amministrativa"**.

9. SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente procedura di gara ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 4.290,00 (quattromiladuecentonovanta/00)**, pari al 2% del prezzo complessivo dell'appalto, in favore del Comune di Anghi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'**impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. 21.11.2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale

del Comune di Anagni;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo **schema tipo** di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal **D.M. 23 marzo 2004 n. 123**, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'**oggetto** e del **soggetto garantito** (in caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale, ossia su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore);
- 4) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante.
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore e dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente, è obbligatorio effettuare specifico sopralluogo presso i locali oggetto del servizio.

L'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza di personale dell'Ufficio Verbali, sarà comprovato da attestato da inserire, a pena di esclusione, tra la documentazione amministrativa da produrre per la gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alternativamente:

1. dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile le cariche ricoperte);
2. da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000;
3. da loro procuratori per effetto di atto notarile.

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un'impresa.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

L'esecuzione del sopralluogo va concordato almeno 10 (dieci) giorni prima del termine ultimo per la presentazione dell'offerta, previo richiesta di appuntamento a mezzo PEC (comune.angri@legalmail.it).

12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE -PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ ANAC

Con riferimento alle disposizioni emanate dalla AVCP (ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione) con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni, si specifica quanto segue:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica avviene, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'A.N.A.C.;
- i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al *sistema AVCPASS* tramite l'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it), Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché **acquisire il "PASSOE", da allegare**, ai fini della partecipazione alla gara, nella *Busta A – documentazione amministrativa*.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

I concorrenti dovranno inserire nel sistema AVCPASS, associandoli al **C.I.G. (Codice Identificativo Gara) della gara:7529524**, i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, possibilmente entro il termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui i concorrenti non forniscano la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di partecipazione verranno **esclusi dalla gara**.

La verifica sul possesso dei requisiti verrà effettuata nei confronti del concorrente primo in graduatoria. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare detta verifica nei confronti dei concorrenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa.

Qualora non dovessero essere confermate le dichiarazioni contenute nell'Offerta, la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione del concorrente dalla gara**, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità sui Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, la presentazione dell'offerta da parte

dell'operatore economico partecipante è subordinata, quale condizione di ammissibilità, al versamento del **contributo a favore dell'A.N.A.C.** secondo le modalità di cui alla deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Il versamento da eseguire per partecipare alla presente gara è pari all'importo di € 20,00 (venti/00), attualmente previsto per la fascia di importo della gara avente Codice Identificativo Gara 8 0 2 3 6 7 5 2 1 3 e la relativa ricevuta è **allegata** nella sezione *documentazione amministrativa*.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento è **causa di esclusione** del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal PPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

La documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere caricata tramite piattaforma acquisti telematici sul portale istituzionale del Comune di Nocera Inferiore <https://cucnocerainferiore.acquistitelematici.it/gare>, previa registrazione, entro il termine perentorio di cui al punto 15 del disciplinare di gara. L'intero procedimento della gara è telematico. Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.

Per la presentazione delle domande di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice accetterà il Documento di Gara Unico Europeo (in prosieguo DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea, che consiste in un'autocertificazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che il concorrente soddisfa le seguenti condizioni:

- non si trova in una delle situazioni di cui all'art.83 del Codice;
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art.83 del Codice e previsti dal presente disciplinare di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, esclusivamente in maniera telematica attraverso l'applicativo acquisti telematici sul portale della CUC <https://cucnocerainferiore.acquistitelematici.it/gare> entro e non oltre le ore 12.00 del 11.11.2019. Si specifica, a tale fine, che il termine indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara. Al fine di partecipare alla gara l'operatore economico dovrà iscriversi sulla piattaforma telematica e quindi effettuare il login. In caso fosse già iscritto dovrà accedere con le credenziali già in proprio possesso.

L'offerta dovrà contenere la documentazione nelle specifiche sezioni presenti sulla piattaforma telematica e rispettivamente:

- “Documentazione amministrativa”
- “Documentazione Offerta tecnica”

• “Documentazione Offerta economica”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 GIORNI dalla scadenza del termine** indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e disponibili all'indirizzo internet del Committente.

Per le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente disciplinare dovrà essere utilizzato il Documento di gara unico europeo (**DGUE**), di cui all'art. 85 del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

15. CONTENUTO DELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "Documentazione Amministrativa" devono essere caricati con firma digitale del legale rappresentante la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (*ALLEGATO 1*);
- 2) DGUE (*ALLEGATO 2*);
- 3) Dichiarazioni integrative (*ALLEGATO 3*);
- 4) La cauzione provvisoria;
- 5) La ricevuta di versamento del contributo ANAC;
- 6) Verbale di sopralluogo di cui all'art.11 del presente disciplinare.

► 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente utilizzando il modello *Allegato 1*, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- i dati relativi al concorrente (sede; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica);
- la forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- di possedere tutti i requisiti di ammissione e di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato di appalto e nella documentazione di gara di cui al par. 2 del presente disciplinare di gara e di aver preso conoscenza degli eventuali chiarimenti resi dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 74 del Codice;
- *per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:* attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e **allega copia** conforme della relativa certificazione;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;
- di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di iniziare immediatamente l'esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l'eventuale consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto e nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del Codice;
- di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per partecipare alla gara nel caso in cui un altro concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti" e, in mancanza di espresso diniego, la dichiarazione si intenderà assertiva; in caso di diniego all'accesso, allega l'ulteriore dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali di cui all'*Allegato 4* da inserire nella "Busta B – Offerta tecnica", come previsto al paragrafo 16.1 del presente disciplinare.

Sottoscrizione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta e firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola;
- dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario **già costituiti**;
- dal legale rappresentante della mandataria/capofila completa delle firme di tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I. o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**;
- *nel caso di aggregazioni di imprese* aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i R.T.I., in quanto compatibile, e in particolare:
 - dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
 - dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
 - dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, *ovvero*, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- dal consorzio medesimo, nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice.

► 2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE**, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m., (*Allegato 2*), secondo il modello fornito dal Committente. L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti (assenza dei motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale) dovrà essere resa mediante la compilazione del DGUE, nelle parti pertinenti, con le informazioni richieste.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Inoltre, il concorrente, per ciascun ausiliario, **allega**:

► **DGUE**, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

► Dichiarazione sostitutiva (*Allegato 3*), sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo:

- a) si obbliga, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) attesta, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- c) indica tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice, indicando le condanne penali eventualmente riportate dagli stessi e gli atti adottati dall'impresa in relazione ai soggetti necessari dalla carica che hanno subito condanne (a tal fine, osservare le indicazioni fornite al precedente Paragrafo 6.);

d) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f- bis) e f-ter) del Codice;

e) [eventuale] in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiara il possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M.

14.12.2010, allegando copia della relativa documentazione;

► originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

► PASSOE dell'ausiliario. ParteIII–Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

ParteIV–Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la *sezione A* per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la *sezione B* per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la *sezione C* per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lett. C del presente disciplinare;

d) la *sezione D* per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al *paragrafo 7.3* lett. D del presente disciplinare.

ParteVI–Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, mediante un DGUE distinto;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti: per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione dovrà essere compilato il modello allegato3 - dichiarazioni integrative.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

► 3) Dichiarazioni integrative (Allegato 3)

Al fine di specificare quanto previsto nel modulo DGUE, il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (è possibile utilizzare il modulo *Allegato 3* da compilare secondo le istruzioni fornite in calce al modulo stesso), con la quale:

- a. dichiara le situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;
- b. dichiara i dati dei soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- c. dichiara, in relazione ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice; indica tutte le eventuali condanne riportate dai soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 6.
- d. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- e. *Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"*, dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) Oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero
- f. dichiara di obbligarsi i, in caso di aggiudicazione, al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- g. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- l. *Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:* dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, la sede del Tribunale che li ha rilasciati; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
- m. dichiara, se ricorre, adesione a consorzi e iscrizione albo nazionale società cooperative.

Le dichiarazioni integrative di cui al modulo *Allegato 3* devono essere presentate:

- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente ALLEGA inoltre:

► 4) "PASSOE", documento riportante il codice a barre del concorrente, rilasciato dal servizio AVCpass; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

► 5) **GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, in originale o copia autentica, come previsto al precedente paragrafo 10;

► 6) **RICEVUTA di pagamento del contributo** a favore dell'ANAC di € 20,00, come previsto

al precedente paragrafo 12.

► 7) VERBALE DI SOPRALLUOGO

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane;

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendersi preferibilmente compilando le parti di interesse nel modello Istanza di partecipazione – *allegato 1*).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendersi, preferibilmente, compilando le parti di interesse nel modello *Allegato 1*).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (dichiarazioni da rendersi compilando le parti di interesse nel modello *Allegato 1*):

- a) dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, *ovvero* per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, *ovvero* per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, *ovvero*, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16. CONTENUTO DELLA SEZIONE OFFERTA TECNICA

La sezione "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una *relazione tecnica descrittiva del progetto* offerto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (è sufficiente la sottoscrizione in ultima pagina).

L'elaborato in parola può essere corredato da eventuale altra documentazione esplicativa che il concorrente ritenga utile inserire (es. grafici, fotogrammi, schemi, ecc.).

L'elaborato descrittivo dovrà essere di **massimo venti (20) pagine** (con esclusione dell'indice riepilogativo dal computo delle 20 facciate), con testo scritto in carattere Times New Roman dimensione 12. Viene richiesta la produzione di un progetto che tenga conto di tutte le fasi della tipologia del servizio, come esplicitate nel capitolato speciale d'appalto, in particolare agli artt. 2 e seguenti. A tale scopo i concorrenti, dovranno presentare una relazione tecnica particolareggiata tenendo presente i criteri di aggiudicazione esplicitati al paragrafo 18.

16.1 Diritto di accesso alle offerte tecniche

Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di all'art. 22 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 53 del Codice i concorrenti dovranno precisare secondo **motivata e comprovata** dichiarazione (modello *Allegato 4 "Dichiarazioni segreti tecnico commerciali"*), da inserire nella **busta B** di cui trattasi, le parti della propria offerta tecnica costituenti **segreti tecnici o commerciali** o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti (indicare n. pagine, sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione tecnica). Al riguardo si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La mancanza di tale dichiarazione sarà equiparata ad assenza nell'ambito dell'offerta tecnica di

informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi della normativa in argomento.

17. CONTENUTO DELLA SEZIONE – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” deve essere caricata l’OFFERTA ECONOMICA in bollo da 16,00 euro, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione, **a pena di esclusione**, dell’offerta economica, secondo il modello Allegato OE.

La stazione appaltante procederà alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.

A pena di esclusione, le offerte non devono contenere, riserve o condizioni o modifiche anche parziali al disciplinare di gara e/o al capitolato d’appalto; non deve essere formulata per una sola parte dell’oggetto dell’appalto; non deve essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri e con attribuzione dei punteggi in centesimi.

L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, fatto salvo quanto previsto in materia di offerte anormalmente basse.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

La valutazione è disposta da apposita commissione giudicatrice a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai 100 punti disponibili e ripartiti come segue:

a) Offerta tecnica: punteggio qualitativo disponibile 70;

b) Offerta economica: punteggio quantitativo disponibile 30;

Il punteggio dell’offerta tecnica è assegnato fino al massimo di 70 punti, attribuibili in base alle seguenti voci:

1. Qualità tecnica e funzionale del servizio di gestione procedimento sanzionatorio	punti	50
1.1 caratteristiche funzionali complessive e organizzazione del servizio	punti	40
1.2 modalità di monitoraggio e controllo delle varie fasi del servizio	punti	10
2. Gestione Esteri	punti	5
3. Tempo di attivazione del servizio di gestione procedimento sanzionatorio	punti	6
4. Formazione e assistenza al personale del corpo di polizia municipale	punti	5
5. Altri aspetti migliorativi senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione appaltante	punti	4

Ai fini del calcolo dell’offerta tecnica si applica il metodo del confronto a coppie di cui agli allegati G e P del Regolamento n.207/2010.

Il punteggio attribuito per il tempo di attivazione del servizio è assegnato nel valore massimo al concorrente che avrà offerto il tempo minore e agli altri concorrenti con la seguente formula:

$$P_n = \frac{6 \times T_{min}}{T_n}$$

dove **P_n** il punteggio da attribuire al concorrente n_esimo, **T_{min}** è il tempo minore offerto (in giorni naturali e consecutivi) e **T_n** è il tempo offerto (in giorni naturali e consecutivi) dal concorrente n_esimo. Gli altri punteggi sono attribuiti, per ogni singola voce, in base alla valutazione di merito della commissione, come segue:

giudizio ottimo: punteggio massimo

giudizio buono: 75% del punteggio massimo

giudizio sufficiente: 50% del punteggio massimo

giudizio mediocre: 25% del punteggio massimo

giudizio insufficiente: 0% del punteggio massimo

I 30 punti per l’offerta economica sono attribuiti per intero all’offerta migliore (compenso unitario più basso) e alle altre in proporzione, mediante utilizzo della seguente formula:

$$V_{ai} = \frac{30 \times R_a}{R_{max}}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Tutti i punteggi risultanti sono espressi in centesimi, senza arrotondamento.

Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale, si procede mediante sorteggio.

All'amministrazione appaltante spetta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi gli accertamenti in ordine alla regolarità della gara stessa e la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e, in particolare, al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'amministrazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica).

Ogni concorrente verrà graduato con il punteggio complessivo conseguito.

Qualora tutte le offerte pervenute siano ritenute inadeguate dal punto di vista tecnico, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il seggio di gara o il RUP deputato all'espletamento della gara telematica, una volta abilitato ad accedere alla piattaforma telematica mediante l'inserimento di password personali il giorno 12.11.2019 alle ore 9,00, in seduta pubblica, procederà alla verifica della documentazione contenuta nelle offerte presentate. Eventuali differimenti saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice all'indirizzo <http://www.comune.angri.sa.it/> nella sezione Centrale Unica di Committenza e Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Gara. Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara possono partecipare alle sedute di gara pubbliche attraverso la procedura informatica da remoto accedendo alla piattaforma dalla pagina del bando di gara cliccando su ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA. L'operatore potrà in tal modo tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara e partecipare telematicamente alla procedura pubblica. Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche saranno svolte con le stesse modalità di cui al punto precedente nel giorno e ora che saranno resi noti con lo stesso criterio della prima seduta almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara o il RUP in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella "Sezione – Documentazione Amministrativa", procede:

- a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- a verificare che da parte degli operatori economici non vi siano partecipazioni di più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero, partecipazioni anche in forma individuale qualora gli stessi operatori economici abbiano partecipato alla gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'art.48 comma 7, ultimo periodo, del Codice, sia il consorzio che il consorziato;
- applicare l'istituto del soccorso istruttorio ove necessario;
- il RUP, ovvero il seggio di gara, procede nella seduta pubblica o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti, comunicandolo entro due giorni attraverso la pec comunicata

nell'offerta.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei documenti di cui alla sezione dell'offerta tecnica ed alla verifica della regolarità dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà successivamente all'esame dell'offerta tecnica qualitativa ed all'assegnazione dei relativi punteggi.

Prima della verifica della documentazione contenuta nella sezione offerta economica attraverso l'applicativo contenuto nello strumento telematico si procederà ad estrarre il criterio per la verifica dell'anomalia dell'offerta.

Il seggio di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella sezione "OFFERTA ECONOMICA", procede:

- alla verifica della documentazione contenuta nelle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara;
- procede a stilare la graduatoria delle offerte economiche ammesse;
- procede all'attribuzione dei relativi punteggi.

La determinazione del punteggio complessivo calcolato come sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche ai fini della formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, il seggio di gara chiude la seduta pubblica e procederà, ai sensi dell'art. 97 del Codice, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti.

La stazione appaltante **esclude l'offerta** che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la procedura descritta nell'art. 97 del Codice.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

All'esito delle operazioni di cui sopra, in seduta pubblica, verrà redatta la graduatoria definitiva e proposta l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala che sarà successivamente sottoposta all'organo comunale competente per l'aggiudicazione definitiva.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Per la presente procedura di gara, la stazione appaltante comunica d'ufficio ai concorrenti le informazioni previste dall'art. 76 del Codice secondo i termini ivi previsti.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca dell'aggiudicazione**, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la

graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, **non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.**

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, la stipula avrà luogo, nei modi previsti dal comma 14, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva di cui al capitolato speciale d'appalto, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L'inottemperanza comporterà, previa diffida per una sola volta, la decadenza dall'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà rimborsarle alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**Responsabile UOC Polizia Locale,
Protezione Civile e Sanità**

dott.ssa Anna Galasso